

Servizi Demografici
Prot. Uscita del 11/02/2016
Numero: **0000350**
Classifica: 15100.area 3



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

- AI SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15

AOSTA

e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA

PALERMO

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

CAGLIARI

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Ufficio III

ROMA



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio Legislativo

ROMA

- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO

SEDE

- ALL'ANCI

Via dei prefetti, 48

ROMA

- ALL'ANUSCA

Via dei Mille, 35E/F

CASTEL S. PIETRO TERME (BO)

- ALLA DeA – Demografi Associati

c/o Amministrazione comunale

Viale Comaschi n. 1160

CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 3/16

(in sostituzione della circolare n. 1/16 del 5.2.2016)

OGGETTO: Nigeria – certificazione di nascita problematiche.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a seguito della problematica sollevata da alcuni comuni circa la trascrivibilità dei certificati di nascita rilasciati dalle autorità nigeriane per cittadini nigeriani divenuti italiani, ha fornito le informazioni, di seguito riportate, acquisite per il tramite dell'Ambasciata d'Italia ad Abuja, in merito all'ordinamento di stato civile nigeriano, con particolare riguardo al rilascio dei certificati di nascita:

- In Nigeria, l'Anagrafe è stata istituita dalla legge n. 69. emanata il 14 dicembre 1992 ("Act 69 on Bearth and Beath – Compulsory Registration - "). A seguito della promulgazione della predetta legge, è stato istituito presso la capitale di ogni Stato federale, una Sede della National Population Commission (da ora in avanti N.P.C.), organo dello Stato Federale della Nigeria già istituito nel 1988 per la raccolta, l'analisi e la predisposizione di dati e statistiche inerenti la popolazione del Paese. A tale Commissione è stata demandata la costituzione degli atti di nascita e di morte verificatesi a partire dal dicembre 1992.

- Per i nati a far data dal 14 dicembre 1992, in base alla precitata legge, la formazione dell'atto di nascita avviene secondo la seguente procedura. La nascita viene registrata obbligatoriamente presso i centri di registrazione dell'area in cui si è verificata, sulla base di una denuncia di nascita resa all'ufficiale di Stato Civile (Registrar of Births) nominato dal Chief Registrar of Births della Commissione. Il centro di registrazione fa poi confluire presso l'Ufficio della N.P.C. di ogni Stato Federale i dati relativi alle nascite e alle morti colà denunciate. A seguito della registrazione della nascita, i soggetti in questione sono in grado di esibire, ove richiesto, il relativo certificato di nascita, formalmente e giuridicamente valido, rilasciato dalla N.P.C.



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- Con riferimento, invece, ai nati prima del dicembre 1992, il competente N.P.C. rilascia il c.d. attestato di nascita ("attestation of birth"), in base alla procedura di seguito indicata.

Il cittadino nigeriano interessato o un soggetto a lui legato da stretti vincoli di parentela (es. nonno, zio) deve rendere dichiarazione giurata (Statutory Declaration of Age) di fronte al Tribunale Federale dello Stato di residenza (High Court of Justice) nella quale vengono enunciati esattamente nome e cognome, nomi dei genitori, luogo, provincia e stato di nascita; la dichiarazione giurata viene registrata presso la N.P.C., la quale poi procede al rilascio dell'attestato di nascita citato.

Pertanto, gli atti sopra citati, emessi dall'autorità federale competente in materia di nascita e di morte, costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita.

Si pregano le S.S.L.L. di voler informare i Sigg. Sindaci di quanto comunicato con la presente circolare e si ringrazia per la consueta attiva collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(TorraCO)

Donneo